



***COMUNE DI SANTA MARIA LA LON-  
GA***

***PROVINCIA DI UDINE***

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO  
DEGLI OPERATORI NELL'ATTIVITA' DI  
"BED AND BREAKFAST"**

## INDICE

- Articolo 1 - Esercizio dell'attività di "bed and breakfast"
- Articolo 2 - Albo
- Articolo 3 - Requisiti per l'iscrizione all'albo
- Articolo 4 - Comunicazione di inizio attività
- Articolo 5 - Iscrizione all'albo
- Articolo 6 - Somministrazione prima colazione
- Articolo 7 - Obblighi
- Articolo 8 - Marchio
- Articolo 9 - Sanzioni
- Articolo 10 - Rinvii
- Articolo 11 - Entrata in vigore

## **ARTICOLO 1**

### **Esercizio dell'attività di "bed and breakfast"**

1. Il presente regolamento disciplina l'attività dei "bed and breakfast", intendendo per tale il servizio effettuato da coloro i quali, **nell'ambito** della propria casa di abitazione, offrono alloggio e prima colazione in non più di tre camere e con un massimo di 6 posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, avvalendosi della normale organizzazione familiare.

## **ARTICOLO 2**

### **Albo**

1. E' istituito, ai sensi **dell'art.** 7, comma 1, della **L.R.** 5.7.1999, n. 17, l'albo degli operatori nell'attività dei "bed and breakfast", contenente i seguenti dati:

- numero progressivo dell'iscrizione,
- data dell'iscrizione,
- dati anagrafici dell'esercente l'attività,
- sede dell'attività,
- ricettività (camere, letti, bagni),
- prezzi praticati per persona e per giorno,
- periodi di apertura della struttura.

2. L'albo di cui al comma 1 è trasmesso alla Direzione regionale del commercio e turismo entro il 31 dicembre di ciascun anno.

3. L'elenco degli operatori nell'attività di "bed and breakfast" rimarrà esposto all'albo **pretorio** di questo Comune.

## **ARTICOLO 3**

### **Requisiti per l'iscrizione all'albo**

1. Possono essere iscritti all'albo degli operatori **nell'attività** di "bed and breakfast" coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11, 12 e 92 del **T.U.L.P.S.** di cui al **R.D.** 18.6.1931, n. 773 e che non siano stati sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27.12.1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31.5.1965, n. 575.

## **ARTICOLO 4**

### **Comunicazione di inizio attività**

1. L'esercizio dell'attività di "bed and breakfast" è subordinata a una comunicazione preventiva di inizio **dell'attività** da presentare annualmente al Comune **unitamente** alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente:

- dotazione di stanze, letti, bagni,
- conformità dei locali alle norme igienico-sanitarie,
- tariffe che si intendono praticare per persona e per giorno,
- periodo di apertura,

- possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11, 12 e 92 del **T.U.L.P.S.**,
- autocertificazione antimafia.

## **ARTICOLO 5**

### **Iscrizione all'albo**

1. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 4, l'ufficio tecnico comunale accerta, con apposito sopralluogo, l'idoneità **all'esercizio dell'attività**.

2. Effettuato il sopralluogo con esito favorevole, il servizio di polizia comunale provvederà all'iscrizione all'albo del richiedente in possesso dei requisiti di cui **all'art. 3** e alle comunicazioni di cui all'art. 2, 2° comma.

3. L'iscrizione ha validità annuale e viene automaticamente rinnovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza dei requisiti.

## **ARTICOLO 6**

### **Somministrazione prima colazione**

1. Nell'esercizio **dell'attività** di "bed and breakfast" l'operatore deve somministrare esclusivamente a chi è alloggiato cibi e bevande confezionate per la prima colazione, senza alcuna manipolazione.

2. E' ammessa l'attività di riscaldamento/raffreddamento di cibi e bevande comunque preconfezionate necessarie **all'offerta** della prima colazione.

3. Il servizio è assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare.

## **ARTICOLO 7**

### **Obblighi**

1. L'interessato allo svolgimento dell'attività di "bed and breakfast" è tenuto a:

- dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dagli **artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.** di cui al R.D. 18.6.1931, n. 773,
- registrare e notificare le persone alloggiate, secondo quanto previsto **dall'art. 109 del medesimo T.U.L.P.S.**, come modificato **dall'art. 7 del D.L. 29.3.1995, n. 97**, convertito con modificazione dalla Legge 30.5.1995, n. 203,
- comunicare entro il 1° ottobre i prezzi che si intendono praticare per l'anno successivo,
- consegnare mensilmente i modelli ISTAT C/59, di **rilevazione** del movimento turistico, entro cinque giorni del mese successivo.

## **ARTICOLO 8**

### **Marchio**

1. Gli operatori iscritti all'Albo possono affiggere, a proprie spese, **all'esterno** delle sedi di esercizio dell'attività, il marchio **identificativo** dei "bed and breakfast" in **Friuli -Venezia Giulia**, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2635 del 27.8.1999.

## **ARTICOLO 9**

### **Sanzioni**

1. La pubblicizzazione di "bed and breakfast" in mancanza dell'iscrizione all'albo comporta la sanzione, elevata dal Comune, da L. 1.000.000 (euro 516,46) a L. 5.000.000 (euro 2.582,29).

2. Qualora la pubblicizzazione irregolare esponga anche il marchio di cui all'art. 8 la sanzione è raddoppiata.

3. L'offerta del servizio di alloggio in locali diversi da quelli predisposti, ovvero in misura maggiore a quanto consentito, comporta la sanzione, elevata dal Comune, da L. 200.000 (euro 103,30) a L. 1.000.000 (euro 516,46) e restano applicabili eventuali sanzioni comminate in violazione di altre leggi locali o statali. In caso di recidività l'operatore è anche cancellato per un anno dall'albo di cui al comma 1 dell'art. 2.

## **ART. 10**

### **Rinvii**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla L.R. 18.4.1997, n. 17 e alla L.R. 5.7.1999, n. 17.

## **ARTICOLO 11**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di ripubblicazione all'albo pretorio, dopo il favorevole esame da parte del competente organo regionale di controllo.

Regolamento adottato con atto consiliare n. 28 dell'8.6.2000, pubblicato all'albo pretorio del Comune dal 13.6.2000 al 28.6.2000.

Dichiarato legittimo dal CO.RE.CO. di Udine nella seduta del 10.7.2000, n. 28146 di protocollo.

Ripubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19.7.2000 al 3.8.2000.

Entrato in vigore in data 4.8.2000.

Santa Maria la Longa, lì 4.8.2000

IL SEGRETARIO COMUNALE

- dr. Tonino Di Gianantonio -